

R.G. 689/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:

Dott. Guido Federico Presidente Relatore

Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere

Dott.ssa Cecilia L.C.Bellucci Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **689/2023**

promossa da

_____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____

APPELLANTE

contro

_____, rappresentato e difeso dagli avv. _____

APPELLATO

con l'intervento

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

INTERVENUTO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. _____
_____, pubblicata il _____

CONCLUSIONI

DELL'APPELLANTE:

in parziale riforma della sentenza impugnata :

- statuire l'addebito della separazione in capo al marito, per la violazione dei doveri derivanti dal vincolo matrimoniale, così come descritti in atti;
- considerati i dati di reddito come descritti in atti, disporre che il versì a titolo di mantenimento della famiglia un somma non inferiore a 3.000,00 €, di cui 2.200,00 € per la moglie – gravata della rata del mutuo pari a 800,00/900,00 € mensili ed 800,00 per il figlio che resterà in accudimento diretto e principale della madre;
- Confermare per il resto la gravata sentenza;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio;

In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione di tutti i mezzi istruttori ritualmente formulati, nonché gli accertamenti a mezzo polizia tributaria e/o guardia di finanza e gli ordini di esibizione ex art. 210 cpc ivi richiesti.

Per L' APPELLATO:

Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. _____ del Tribunale di Pesaro.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

Rigettare le istanze istruttorie di controparte e nella denegata ipotesi di riapertura dell'istruttoria, ammettere le prove già richieste nelle memorie ex art.183, c.6, nn.2 e 3 c.p.c.

Per il Procuratore Generale:

Rigetto dell'appello.

Fatti di causa

Con la sentenza n. _____ pubblicata il _____ il Tribunale di Pesaro, nel giudizio di separazione personale tra la signora _____ ed il signor _____ dalla cui unione era nato il _____ il figlio _____, preso atto dell'intollerabilità della convivenza, così disponeva:

- Dichiarava la separazione personale dei coniugi;

- Rigettava la richiesta di addebito della separazione avanzata dalla ;
- Affidava il figlio minore ad entrambi i coniugi, con domiciliazione prevalente presso la madre;
- Assegnava la casa coniugale alla ;
- Poneva a carico del assegno mensile di contributo al mantenimento del minore di 500,00 €, oltre alle spese straordinarie per l'intero, ed un assegno di mantenimento in favore della moglie, nella misura di 1.800,00 € mensili, oltre ad istat;
- Dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione .

 chiedendo, in revoca della sentenza di primo grado, la pronuncia di addebito della separazione al marito e, quanto ai rapporti economici, l' aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore, da determinarsi in 2.200,00 €- anche in considerazione della rata del mutuo per la casa di proprietà (pari ad 800,00/900,00 € mensili) - in suo favore, ed in 800,00 € in favore del figlio.

Il , costituitosi, chiede il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata.

Il P.G. sede ha concluso per il rigetto dell'appello.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo, l'appellante, premessa l'utilizzabilità nel presente giudizio della produzione delle conversazioni su *WhatsApp* del proprio coniuge con la signora

ritenute inutilizzabili dal primo giudice, censura

la statuizione che ha rigettato la domanda di addebito della separazione al marito.

La censura è fondata.

Conviene premettere l'utilizzabilità nel presente giudizio della riproduzione fotografica delle conversazioni su *WhatsApp* intercorse tra . e la signora

Come affermato dalla S.C. è possibile individuare un principio generale del nostro ordinamento, volto a favorire il diritto di difesa ex art. 24 Cost., secondo cui la corrispondenza, allorchè abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata, può essere divulgata senza autorizzazione, quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale. E', pertanto, individuabile il principio, secondo cui l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio" (Cass. 13 dicembre 2021, n. 39531).

Come ancora di recente ribadito dalla S.C. la possibilità di trattare dati sensibili in chiave difensiva può fondarsi oltre che sull'art. 24 Cost., sull'art. 51 c.p. (Cass. pen.24600 del 2022), anche alla luce della nuove regolamentazioni emanata dall'Autorità Garante in tema di trattamento dei dati per ragioni di esercizio del diritto di difesa in giudizio.

Non risulta viceversa in alcun modo provata l'acquisizione illecita di tali conversazioni, atteso che, secondo quanto riferito dalla teste , i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni.

Orbene, il tenore inequivoco della conversazioni e la loro datazione al periodo agosto-ottobre 2020 attesta l'esistenza di una relazione sentimentale dell'appellato anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione.

A parte ogni questione sulla prova della data certa delle conversazioni, il contenuto delle *chat* evidenzia il carattere "riservato" della relazione, di cui le frasi riportate sono inequivoca espressione, in un periodo in cui l'appellante evidentemente conviveva ancora con la moglie.

Va inoltre attribuito rilievo alle dichiarazioni , ancorchè *de relato*, della teste , la quale ha riferito di aver appreso della relazione sentimentale del dalla stessa appellante.

Nè appare ravvisabile contrasto tra quanto dichiarato dalla e la sintetica relazione medica della dott. in atti, posto che da essa si desume unicamente come la signora abbia scoperto in modo improvviso la relazione sentimentale del marito, mentre non appare possibile datare con precisione, sulla base della relazione medica suddetta, l'epoca in cui ciò avvenne.

Ciò premesso, deve ritenersi provata la violazione da parte del signor del dovere di fedeltà.

Non appare invece dimostrata la mancanza di nesso eziologico tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, non potendo in particolare ritenersi provato, che *l'affectio coniugalis*

fosse venuta meno in epoca antecedente alla relazione dell'appellato.

In particolare, non risulta alcun elemento idoneo a confermare la prospettazione del , secondo cui l'*affectio* tra i coniugi sarebbe venuta meno a causa di scelte di vita diverse ed egli già diverso tempo prima del suo allontanamento aveva manifestato alla moglie il proprio disagio.

Non risultano inoltre episodi concreti che attestino che già in epoca antecedente alla relazione extraconiugale fosse oggettivamente venuta meno *l'affectio coniugalis*.

Deve dunque farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo della S.C., secondo cui, provata la condotta di infedeltà dell'altro coniuge è onere di chi eccepisce l'inefficacia della stessa nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. Cass. 3923/2018; id. 16691/2020; id. 20866/2021).

Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'errata determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore ed in favore del minore, ritenuto del tutto inadeguato, valutata la complessiva valutazione della situazione economica dei coniugi e considerato in particolare l'ammontare della rata del mutuo gravante sulla casa familiare, di ben 900,00 €, a suo carico.

La rileva, in particolare, che oltre ai redditi dichiarati il ha la disponibilità di *benefits* e disponibilità liquide, di cui la famiglia ha sempre goduto.

Evidenzia l'elevato tenore di vita goduto da lei e dal figlio in costanza del matrimonio, estrinsecatasi in frequenti vacanze

all'estero, auto di lusso, una abitazione di pregio arredata con costosi arredamenti e mobili di design, l'usuale frequentazione di ristoranti e di prestigiosi negozi di abbigliamento, nonché l'utilizzo di una carta prepagata estera, con la quale venivano effettuati acquisti personali.

Il _____, di contro si riporta alle risultanze delle dichiarazioni dei redditi, escludendo l'esistenza di redditi ulteriori.

L'appello principale va accolto nei limiti di cui appresso.

Ed invero, sulla base delle risultanze istruttorie, va anzitutto considerata la durata del matrimonio, risalente all'anno 2000, e l'elevato tenore di vita pacificamente tenuto dalla famiglia e desumibile dagli specifici indici (tipologia dell'abitazione, auto di grossa cilindrata, viaggi all'estero, spese per abbigliamento etc. etc.) indicati e documentati dalla moglie e solo genericamente contestati dal _____.

Va altresì considerato l'elevato importo della rata del mutuo gravante sulla casa familiare a carico dell'appellante ed il rilevante squilibrio delle condizioni economiche delle parti.

Il _____, che peraltro non ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi, è un affermato professionista, ed oltre all'attività di commercialista ricopre diverse cariche in società di capitali; a parte l'anno 2020, che non appare rilevante, stante l'emergenza epidemiologica, risulta percepire un reddito lordo superiore ad 80.000,00 € annuali.

Va peraltro evidenziata, considerata l'attività di libero professionista e la molteplicità di *benefits* ed altre agevolazioni, tra cui la non contestata disponibilità di una carta di credito prepagata intestata ad altro soggetto, la limitata attendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte.

Come già evidenziato, l'appellato ha senz'altro garantito un elevato tenore di vita alla propria famiglia, che risulta egli abbia mantenuto anche dopo la separazione.

Allo stato, l'appellata non esercita attività lavorativa, avendo perso la propria occupazione a seguito del fallimento dell'azienda in cui lavorava nel 2017, e, pur avendo capacità lavorativa, considerata l'età (anni 52), la prolungata assenza dal mondo del lavoro e la mancanza di una formazione specifica, la sua eventuale ricollocazione non appare agevole, nè immediata, ed in ogni caso con una redditività assai minore di quella del coniuge.

Tutto ciò considerato, ritiene il collegio che l'importo dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellante vada determinato in 2.000,00 € mensili e quello in favore del figlio in 600,00 €.

L'accoglimento dell'appello principale implica una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio, restando così assorbito il terzo motivo di gravame.

Orbene, considerato il complessivo esito della controversia, il

 Va condannato al pagamento in favore della delle
spese di entrambi i gradi, che si liquidano come da dispositivo.

Rilevato altresì che l'appellante, nonostante la parziale soccombenza del giudizio di primo grado (presupposto della stessa qualità di appellante), non risulta aver presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il presente grado, non sussistono i presupposti per derogare ai criteri generali in materia di regolazione delle spese, non dovendo in particolare applicarsi la disposizione dell'art. 133 dPR 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sull'appello proposto da _____
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. _____ depositata
il _____, nei confronti di _____, disattesa ogni
diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:

Pronuncia l'addebito della separazione ad _____

Pone a carico del _____ assegno di mantenimento in favore
della moglie di 2.000,00 € mensili, ed in favore del figlio minore
_____ di 600,00 € mensili, oltre a rivalutazione annuale istat.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Condanna il _____ al pagamento delle spese di entrambi i gradi,
che liquida, quanto al primo grado, in 3.550,00 €, di cui 150,00
€ per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in
misura del 15%, ed accessori di legge, e, quanto al presente
grado, in 3.700,00 €, di cui 100,00 € per esborsi, oltre a
rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed
accessori di legge.

Così deciso, in Ancona, nella camera di consiglio del 18 ottobre
2023

Il Presidente est.

Dott. Guido Federico